

Civile Ord. Sez. 2 Num. 17107 Anno 2018

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 28/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 16568-2016 proposto da:

LISAM s.r.l. e SONCINI RENZO, rappresentati e difesi
dall'Avvocato JURI MONDUCCI, per procura speciale in calce al
ricorso;

- ricorrenti -

contro

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, quale ente subentrato
alla Provincia di Bologna, elettivamente domiciliata a Roma, via
dei Gracchi 39, presso lo studio dell'Avvocato ADRIANO
GIUFFRE' e rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,
dall'Avvocato ELENA GIOMETTI e dall'Avvocato FRANCESCA
SCARPIELLO per procura speciale a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1244/2015 della CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA, depositata il 16/12/2015;

02
1532/18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/4/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA

La Provincia di Bologna, con ordinanza-ingiunzione del 28/2/2013, n. 29506, in relazione al verbale di accertamento dei Carabinieri di Bologna, nel quale si legge che la Lisam s.r.l. pur in mancanza della registrazione prescritta dall'art. 14 del d.lgs. n. 151 del 2005 produce *"apparecchiature elettriche ed elettroniche quali OLIVANCE – pettine abbacchiatore elettrico per la raccolta delle olive – o l'apparecchio OLIWATT2 – pettine abbacchiature elettrico"*, ha contestato alla predetta società ed a Renzo Soncini, suo legale rappresentante, l'illecito previsto dagli artt. 14, commi 1 e 2, e 16, comma 7, del d.lgs. n. 151 cit., ed ha loro ingiunto il pagamento della somma di €. 33.333,33.

La Lisam s.r.l. e Renzo Soncini hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, chiedendone l'annullamento.

Il tribunale di Bologna, con sentenza del 16/12/2015, ha rigettato l'opposizione.

La Lisam s.r.l. e Renzo Soncini hanno proposto appello, al quale ha resistito la Città Metropolitana di Bologna, quale ente subentrato alla Provincia di Bologna.

La corte d'appello, con sentenza del 16/12/2015, ha rigettato l'appello.

La corte, in particolare, dopo aver accertato, in fatto, che *"l'abbacchiatore OLIWATT ha un motore elettrico e un pacco di batterie, che è da altrui prodotto senza apposizione del marchio, che LISAM l'assembla con un involucro plastico fungente da scocca sul quale appone il proprio marchio"*, ha dichiaratamente condiviso il giudizio del tribunale che vi ha

visto integrata *"la definizione normativa del dispositivo a alimentazione elettrica nonché quella del produttore sotto il profilo di chi rivenda col proprio marchio apparecchi prodotti da altri che non ne rechino il marchio"*.

La corte, poi, ha ritenuto che tale prodotto, in quanto incluso nel catalogo LISAM destinato al pubblico, risulta, ai fini previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 151 cit., immesso sul mercato, avendo rilievo anche le attività prodromiche che dimostrano in modo univoco che il prodotto è destinato alla vendita e non ad altro: *"la pubblicità, scopo del catalogo, è l'offerta sul mercato del prodotto"*.

La Lisam s.r.l. e Renzo Soncini, con ricorso notificato il 16/6/2016, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

La Città Metropolitana di Bologna, quale ente subentrato alla Provincia di Bologna, ha resistito con controricorso notificato in data 19/7/2016.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo articolato, i ricorrenti, lamentando, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ed, in particolare, dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2005 con riferimento al concetto di immissione sul mercato, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'inserimento del prodotto nel catalogo aziendale, a prescindere dalla sua cessione a terzi, prova l'elemento materiale della condotta censurata, vale a dire l'immissione sul mercato, laddove, al contrario, una vera e propria immissione sul mercato si può configurare solo nel caso in cui il prodotto sia oggetto di un atto di disposizione che ne comporti la commercializzazione ed esca, quindi, dalla disponibilità del venditore. Ne consegue, hanno concluso i ricorrenti, che il solo

fatto che i prodotti in questione siano stati pubblicizzati, peraltro in un catalogo non ancora distribuito, non comporta di per sé l'immissione in commercio, anche perché, trattandosi di prodotti appena assemblati, l'attività promozionale potrebbe essere contestuale all'iscrizione al RAEE.

2. Il motivo è infondato. La corte d'appello, infatti, ha, come detto, accertato, in fatto, che *"l'abbacchiatore OLIWATT ha un motore elettrico e un pacco di batterie, ..., che LISAM l'assembla con un involucro plastico fungente da scocca sul quale appone il proprio marchio"*, e che tale prodotto è stato incluso nel catalogo LISAM destinato al pubblico. Ritiene la Corte che, a fronte di tale accertamento, risulta senz'altro integrato il presupposto oggettivo richiesto dall'art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 151 cit., nella parte in cui prevede che il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. Risulta, infatti, evidente che l'immissione sul mercato non richiede affatto, come invece pretendono i ricorrenti, che il prodotto sia oggetto di atti di cessione a terzi, essendo, invece, sufficiente, a fronte di una norma che punisce non chi già vende ma chi si limita ad immettere sul mercato il prodotto, che siano compiuti atti a tal fine inequivocamente funzionali, come, appunto, l'iscrizione del prodotto in un catalogo pubblicitario e la sua conseguente offerta sul mercato.

3. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115

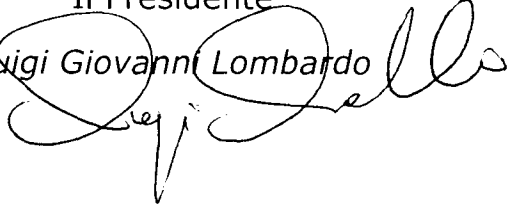
del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

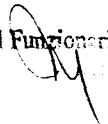
La Corte così provvede: rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e SG nella misura del 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, l'11 aprile 2018.

Il Presidente
Luigi Giovanni Lombardo



Il Funzionario Giudiziario



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma. 28 GIU. 2018